

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DI PARI OPPORTUNITA' E GENITORIALITA'**

TRA

TRIBUNALE DI RIETI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL COA DI RIETI

E CON L'ADESIONE DE

CAMERA CIVILE DI RIETI

CAMERA PENALE DI RIETI

AIGA SEZIONE DI RIETI

CENACOLO FORENSE SABINO

A.D.U.R.

Visti

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione;

gli articoli 2, 3, 137, 141 del trattato CE come modificati dall'Entrata in Vigore del Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla direttiva 2002/73/CE inerente l'adozione del principio di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale nonché nelle condizioni di lavoro;

il D.lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.lgs. del 30 maggio 2005 n. 145 ne della Direttiva 2007/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in ordine all'accesso al lavoro, alla formazione alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna;

la l. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Dlgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335;

il D.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze;

gli articoli 81bis disp. Att. C.p.c. e 420 ter comma 5 e 5 bis c.p.p. così come modificati dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017

PREMESSO CHE

le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze, condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità e dalla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

1. le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.

2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa, ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico;

3. Il giudice, nel processo civile, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 181 bis dis. Attuaz. cp.c., nel fissare le udienze, disporre i rinvii e stabilire il calendario del processo, deve tenere conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ivi incluso dal d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (ovvero del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi), laddove il difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione e/o affido.

Analogamente, il giudice deve tener conto di tale documentata condizione ai fini della proroga dei termini indicati nel calendario del processo.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

Il giudice, nel processo penale, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 420 ter c.p.p. laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di avvenuta adozione e/o affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ai sensi dell'art. 420 ter comma 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso.

Le disposizioni di cui sopra non possono pregiudicare la trattazione dei procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a misure cautelari personali.

Per periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti, pur nel rispetto della privacy e del diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute, la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

4. Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora al genitore avvocato non sia possibile provvedere altrimenti alla assistenza del figlio medesimo; l'avvocato che ne abbia necessità comunicherà sia all'ufficio che alle controparti, con il mezzo più rapido, l'esigenza di rinvio o trattazione ad orario specifico. Lo stesso formalizzerà detta comunicazione entro 48 ore dalla stessa.
5. Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio;
6. Le cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni di particolare celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.


Il presente protocollo, che recepisce le recenti innovazioni normative di cui alla L. 205/2017, viene inteso come linee guida che, salva in ogni caso l'applicazione della legge, le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, allo scopo di favorirne l'adozione.

Le parti si impegnano altresì a monitorare con incontri semestrali l'effettiva applicazione del protocollo e ad adottare le misure di correzione e/o integrazione che si rendessero necessarie per perseguire le finalità del protocollo stesso. A tal scopo il Comitato per le pari Opportunità ed il Consiglio dell'Ordine si impegnano a raccogliere anche in forma anonima le segnalazioni dei propri iscritti inerenti comportamenti che ostacolino la affermazione in concreto del principio delle pari opportunità e della tutela della genitorialità.

Il presente protocollo resta aperto alla sottoscrizione degli uffici e delle associazioni professionali forensi che intendano aderirvi.

Rieti 4 aprile 2019


Il Presidente del Tribunale di Rieti




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti




Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presso il Tribunale di Rieti




Il Presidente della Camera Civile di Rieti




Il Presidente della Camera Penale di Rieti



Il Presidente della Aiga Sezione di Rieti



Il Presidente del Cenacolo Forense Sabino



Il Presidente della A.D.U.R.

